



## Informativa per la clientela di studio

N. 17 del 02.11.2020

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

### OGGETTO: DECRETO RISTORI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Gentile Cliente,

E' stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Ristori** che introduce alcune **misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive**, recentemente adottate con il **DPCM del 24.10.2020**. Il decreto è entrato in vigore il 29 ottobre 2020.

#### CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Va precisato che **NON possono accedere al ristoro i soggetti che hanno cessato la partita IVA alla data del 25 ottobre 2020**.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto "Rilancio".

La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato).

Il contributo spetta **a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**. Come precisato dalla circolare 15/E/2020, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

L'importo del **beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento** di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività esercitata come da tabella sotto riportata.


**L'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.**

La norma suddivide i soggetti beneficiari in tre gruppi:

#### ➤ **I soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art.25 del decreto "Rilancio" e che non vi abbiano rinunciato**

Questi soggetti riceveranno il ristoro direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Per questi soggetti il contributo sarà pari a quanto già ricevuto per effetto del Decreto Rilancio moltiplicato per un coefficiente settoriale, **pari al 100, 150, 200 e 400%**, differenziato in base al codice **Ateco** come da tabella sotto riportata.

#### Calcolo contributo





➤ **Per coloro che invece non hanno potuto presentare l'istanza entro il 13 agosto**

Per questi soggetti le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno disciplinati da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La quota di contributo spettante verrà stabilita sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo e in particolare **applicando una percentuale alla differenza tra** l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  **mese di aprile 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  **mese di aprile 2019**, pari al:

20%	soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta;
15%	soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
10%	soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.

➤ **Soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 e fino al 24 ottobre 2020**

Per questi soggetti **il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato**. L'ammontare del contributo è determinato applicando i **coefficienti settoriali** sotto riportati (100%, 150%, 200% e 400%) agli importi minimi previsti e pari a:

- ◆ **1.000 euro per le persone fisiche**
- ◆ **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**

La norma in esame contempla nella platea dei soggetti a cui spetta il nuovo contributo anche gli operatori che erano individuati dall'articolo 25-bis del decreto-legge "Rilancio", che attendeva l'emanazione del decreto attuativo, e che viene ora completamente abrogato in quanto gli stessi soggetti vengono inglobati all'interno del contributo in commento. In particolare, l'articolo 25 bis prevedeva contributi a fondo perduto in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie.

**ELENCO DELLE ATTIVITÀ BENEFICIARE E COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE**

Codice Ateco		%
493210	Trasporto con taxi	100
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	100
561011	Ristorazione con somministrazione	200
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200
561030	Gelaterie e pasticcerie	150
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150
561042	Ristorazione ambulante	200
562100	Catering per eventi, banqueting	200
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150
591400	Attività di proiezione cinematografica	200
823000	Organizzazione di convegni e fiere	200
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200
931110	Gestione di stadi	200
931120	Gestione di piscine	200
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca	200
931200	Attività di club sportivi	200



931300	Gestione di palestre	200
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200
931999	Altre attività sportive nca	200
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	200
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400
932930	Sale giochi e biliardi	200
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200
960420	Stabilimenti termali	200
960905	Organizzazione di feste e cerimonie	200
551000	Alberghi	150
552010	Villaggi turistici	150
552020	Ostelli della gioventù	150
552030	Rifugi di montagna	150
552040	Colonie marine e montane	150
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200
900101	Attività nel campo della recitazione	200
900109	Altre rappresentazioni artistiche	200
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca	200

### **FONDO A SOSTEGNO DI ASD E SSD**

Con un Provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport **verranno stabiliti i criteri di ripartizione del fondo di 50 milioni di euro**, denominato "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", istituito con tale Decreto.

Il Fondo è destinato alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.



## **CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA**

Per le **imprese operanti nei settori elencati nella tabella di cui sopra, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente**, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli **immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**, spetta anche per i mesi di

- ◆ ottobre,
- ◆ novembre,
- ◆ dicembre.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

## **CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU**

Ferma restando l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria prevista dall'art. 78 del decreto Agosto per i settori del turismo e dello spettacolo, il decreto Ristori dispone, per l'anno 2020, che **la seconda rata IMU non è dovuta per quegli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella sopra riportata.**

La **condizione** che deve essere rispettata per poter beneficiare di tale esenzione è che **i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

**Attenzione:** per i settori del turismo e dello spettacolo (la cui esenzione IMU è disciplinata dall'art. 78 del decreto Agosto), non è prevista la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività ivi esercitata.

## **MISURE A SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI**

Il Decreto incrementa:

- ◆ **di 100 milioni di euro**, per l'anno 2020, il **fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo**, istituito con l'art. 89, comma 1 del D.I. 18/2020;
- ◆ **di 400 milioni di euro**, per l'anno 2020, il **fondo** istituito con il Decreto Rilancio (art. 182 del D.I. 34/2020) per il **settore turistico**.

**Limitatamente ai** contratti di acquisto di titoli di accesso per **spettacoli dal vivo**, le **disposizioni** previste dal Decreto Cura Italia, che **stabiliscono la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta e il rimborso dei biglietti acquistati**, si applicano **anche dal 26 ottobre 2020** (data di entrata in vigore del decreto del DPCM del 24.10.2020) **al 31 gennaio 2021**, e i termini di 30 giorni entro cui presentare l'apposita istanza di rimborso, decorrono dal 29.10.2020 (data di entrata in vigore del presente decreto).

Il Decreto apporta delle modifiche anche al **tax credit vacanze**, previsto all'art. 176 del D.I. 34/2020, stabilendo che:

- ◆ il beneficio sia riconosciuto **non solo per il periodo d'imposta 2020, ma anche per il 2021, fermo restando che verrà riconosciuto una sola volta;**
- ◆ il credito è utilizzabile **dal 1° luglio 2020 al 30.06.2021**

Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le **domande presentate entro il 31 dicembre 2020**, secondo le modalità applicative già definite con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.



## ***SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI NELLA PRIMA CASA***

---

L'articolo prevede che le procedure esecutive per il **pignoramento immobiliare**, già sospese ai sensi dell'articolo 54-ter del decreto Cura Italia, siano **ulteriormente sospese fino al 31 dicembre 2020**, rendendo, al contempo, inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto **l'abitazione principale del debitore**, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## ***MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL'EXPORT E AL SISTEMA DELLE FIERE INTERNAZIONALI***

---

Il Decreto prevede il **rifinanziamento del fondo rotativo** (c.d. fondo 394) e del fondo istituito all'art. 72 del D.l. 18/2020, volto ad **erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici** che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "fondo 394".

Il rifinanziamento, si legge nella relazione illustrativa, "è indispensabile al fine di una prima risposta alle esigenze derivanti dalle numerose domande presentate dalle imprese a Simest nel periodo successivo al 17 settembre 2020, data a partire dalla quale si sono applicati a questo strumento i più ampi margini di intervento resi possibili dal "temporary framework" della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a seguito dell'emergenza Covid-19".

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.*

*Distinti saluti*

**STUDIO ROSSI  
& PARTNERS**